



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 28 di Reg. del 19/06/2014

Prot. n. 875 del 19/06/2014

Immediatamente eseguibile

Oggetto: Modalità operative di attuazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 86/2013/R/IDR del 28/02/2013 “Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato” come modificata dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013.

Facciate n. 6

Allegati n. /

**IL COMMISSARIO AD ACTA
DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima

vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato l'Ing. Marco Puiatti quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

EVIDENZIATO che il Commissario ad Acta ai sensi del Decreto n. 126 del 24/09/2013, assorbe i poteri del Presidente e del Comitato Istituzionale;

RICORDATO che il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*", precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, e con D.P.C.M. 20 luglio 2012 attuativo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sinteticamente sono:

- Definizione delle componenti di costo della Tariffa;
- Predisposizione e aggiornamento metodo tariffario;
- Approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;
- Tutela dei diritti degli utenti;

RICHIAMATI

- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95, che stabilisce che l'Autorità competente (leggasi AEEGSI) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
- l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità (leggasi AEEGSI) di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 86/2013/R/IDR del 28/02/2013 "Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato" come modificata dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 che introduce una disciplina unica a livello nazionale relativa alla copertura parziale del rischio morosità del gestore fondata sulla adozione del deposito cauzionale;

RICORDATO che ETRA spa è attualmente il gestore unico affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta per gli effetti della Convenzione in essere per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in house providing, approvata dall'Assemblea con provvedimento n. 20 di reg. del 19 dicembre 2007 e sottoscritta dalle parti presso il notaio Crivellari Dr. Francesco di Padova nr. di repertorio 254859;

RICORDATO che ETRA spa ha finora applicato a contenimento parziale del rischio morosità il cosiddetto "anticipo sui consumi" come regolato nel regolamento di fornitura del servizio idrico nella versione in vigore fino all'8 maggio 2014;

RILEVATO che con Deliberazione di Assemblea n. 7 del 8 maggio 2014 il Consiglio di Bacino Brenta ha adeguato il "Regolamento di fornitura del servizio idrico" di ETRA spa anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dalla delibere AEESGI 86/2013/IDR e 643/2013/IDR modificando sostanzialmente l'articolo 45, ovvero abolendo l'anticipo sui consumi e introducendo il deposito cauzionale e rinviando i termini e le modalità di adeguamento a quanto disposto nelle citate delibere AEEGSI;

RICORDATO che la delibera AEESGI 86/2013/IDR prevede, tra l'altro, che entro il 30/06/2014 siano versati agli utenti finali eventuali conguagli tra le somme versate a titolo di anticipo sui consumi prima dell'entrata in vigore della delibera stessa e gli importi calcolati come deposito cauzionale se dovuto;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 806 in data 09/06/2014 il gestore ETRA SpA ha evidenziato problematiche tecniche e costi aggiuntivi connessi alle modalità e termini di adeguamento alle delibere AEESGI 86/2013/IDR e 643/2013/IDR e più specificamente sulla gestione

del sistema dei conguagli da operare su tutte le utenze;

CONSIDERATO che in sede di analisi istruttoria e di incontro in contraddittorio con ETRA spa è stato evidenziato che l'adeguamento interessa complessivamente 257.095 utenze di cui 92.244 in addebito per un importo complessivo di 3.417.196,00 Euro, e 79.836 utenze a credito per un importo complessivo di 3.403.549,00 Euro;

EVIDENZIATO che per la restituzione dei conguagli a credito entro il termine previsto dalla delibera AEESGI 86/2013/IDR occorre pertanto processare 79.836 pratiche al fine di produrre una emissione straordinaria di documenti contabili per la restituzione a mezzo assegno, generando importanti carichi di lavoro, costi di back-office in capo al Gestore oltreché l'addebito all'utente finale dei costi di postalizzazione ed elaborazione pratica da detrarre sull'importo restituito;

CONSIDERATO che i costi di postalizzazione ed elaborazione pratica in caso di conguagli di piccola entità possono incidere significativamente sull'importo da restituire;

EVIDENZIATO altresì che la modalità di restituzione a mezzo assegno in traenza, già in uso per le cessazioni utenze, comporta ricorrenti problematiche legate al buon fine dell'operazione con frequente ricorso agli sportelli il che, in considerazione del numero di utenti interessati dalla restituzione e dei tempi ristretti, fa presumere un volume importante di accessi agli sportelli con evidenti riflessi organizzativi sui servizi di front-office;

CONSIDERATO che, consentire un risparmio dei costi di back-office e di front-office contribuisce a non determinare costi aggiuntivi da imputare ai costi operativi che sono componenti passivi della tariffa del Servizio Idrico, e determina un'economia generale del sistema di restituzione oltre che un più efficace assolvimento degli obblighi di restituzione a beneficio dell'utente;

DATO ATTO che procedere pertanto con la restituzione alla prima fattura utile, determina una forte semplificazione delle procedure di elaborazione nonché l'azzeramento dei costi aggiunti di postalizzazione e elaborazione che risultano essere a carico dell'utente;

RILEVATO che in considerazione del ciclo delle bollettazioni la restituzione verrebbe comunque operata entro il limite di 120 giorni dal 30 giugno 2014;

RITENUTO comunque di prevedere che, su richiesta dell'utente, la restituzione sia effettuata anche direttamente a mezzo assegno in traenza prima della prossima fattura utile;

VISTA la distribuzione del numero di pratiche in base al valore da restituire che evidenzia che delle 79.836 pratiche da processare 79.207 riguardano importi fino a 100,00 Euro e 629 oltre 100,00 Euro;

RICHIAMATO il principio generale di efficacia e economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione agli aventi diritto direttamente al primo ciclo di bollettazione utile per tutti i conguagli a credito minori o uguali all'importo di 100,00 Euro;

RITENUTO altresì di prevedere una campagna di informazione a mezzo internet e presso gli sportelli utenti sulle modalità di restituzione ivi compresa la possibilità per l'utente di richiedere la restituzione anticipatamente rispetto la prima fattura utile;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

DECRETA

1. di incaricare ETRA spa alla restituzione agli utenti aventi diritto a conguagli pari o inferiori a Euro 100,00 direttamente al primo ciclo di bollettazione utile e comunque entro il limite di 120 giorni dal 30 giugno 2014;
2. di incaricare ETRA spa di predisporre una campagna di informazione a mezzo internet e presso gli sportelli utenti sulle modalità di restituzione ivi compresa la possibilità per l'utente di richiedere la restituzione anticipatamente rispetto la prima fattura utile;
3. di inviare la presente deliberazione a ETRA spa per gli adempimenti di conseguenza;
4. di incaricare il Direttore di ogni conseguente adempimento.

Il Commissario ad Acta
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 19/06/2014
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
